Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956, registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 250

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

« A VIVENTI »

MARIANI Giovanni, maresciallo di 3ª classe G.A.r.a.t.:

« In zona operativa avanzata, nonostante le sue precarie condizioni fisiche, riusciva sempre ad attrezzare perfettamente, in particolari difficili condizioni e nonostante la scarsità dei mezzi, apprestamenti, ricoveri, accampamenti e campi di volo con competenza e sereno sprezzo del pericolo ».

Africa settentrionale italiana, marzo 1941-luglio 1942.

SEGHI Dino, maresciallo pilota di 3ª classe:

« Valoroso pilota d'assalto, in numerosi difficili voli a protezione di nostri convogli, dimostrava di possedere non comuni qualità professionali e militari, dando costante esempio di abnegazione e coraggio ».

Cielo dell'A.S.I. e del Mediterraneo, 8 agosto 1942-20 gennaio 1943.

SERRELLI Giovanni, maresciallo pilota di 1ª classe:

« Valoroso pilota d'assalto, in numerosi difficili voli a protezione di nostri convogli, dimostrava di possedere non comuni qualità professionali e militari, dando costante esempio di abnegazione e coraggio ».

Cielo dell'A.S.I., 13 agosto 1942-20 gennaio 1943.

VERDURI Massimo di Ernesto, maresciallo di 3ª classe pilota:

« Pilota di velivolo plurimotore compiva numerose azioni di ricognizione offensiva, talvolta come capo equipaggio, in prossimità di munite basi nemiche od a grande raggio in mare aperto, portandole sempre brillantemente a termine. In ogni circostanza dava esempio di coraggio e di spirito di sacrificio ».

Cielo del Mediterraneo e dell'A.S.I., 2 marzo 1942-4 marzo 1943.

SAPONE Domenico, sergente pilota:

« Partecipava quale 2° pilota ad azioni belliche, coadiuvando il capo equipaggio per la migliore riuscita delle missioni, effettuate in zone insidiate da preponderanti forze aeree avversarie ».

Fronte Greco e Marmarico, 21 aprile 1941-23 gennaio 1942 12 ottobre 1942-21 gennaio 1943.

CAPOVILLA Ubaldo, 1° aviere elettricista:

« Primo aviere elettricista capo equipaggio di una dotazione mobile sotto il bombardamento e mitragliamento nemico che inutilizzava alcuni mezzi di trasporto provvedeva a riportare in salvo preziose dotazioni elettriche. Durante l'offensiva del giugno 1942 sul campo sussidiario di Martuba malgrado l'intenso bombardamento aereo nemico rimaneva costantemente presso le Sezioni Luci dislocate sulla linea di volo assicurando sempre il servizio per la caccia notturna ».

Bengasi-Sirtica-Martuba (A.S.), dicembre 1941-giugno 1942.

(5563)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. **1311.**

Tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in quello di politica economica e finanziaria presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539, col quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la convenzione aggiuntiva in data 28 giugno 1956, stipulata fra l'Università di Roma e il Banco di Roma per il tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in quello di politica economica e finanziaria;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 28 giugno 1956 per effetto della quale il posto originariamente istituito presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e destinato all'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale viene tramutato in quello di politica economica e finanziaria, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto Presidenziale 17 giugno 1953, n. 539.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di politica economica e finanziaria presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

L'anno 1956 questo giorno 28 del mese di giugno in Roma in una sala del Rettorato della Città Universitaria, avanti a me, dott. Alfredo Masdea del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 14 dicembre 1949 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti:

Ruggeri dott. Francesco del fu Antonio, funzionario della Università di Roma, domiciliato in Roma; Bocca avv. Alessandro del fu Pietro Luigi, funzionario del Banco di Roma, domiciliato in Roma; sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato in Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Foscolo gr. uff. Ugo di Giorgio, nato a Firenze e domiciliato per la carica presso la sede centrale del Banco di Roma, via del Corso n. 307, delegato alla stipulazione della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione (allegato *B*) che fa parte integrante del presente atto;

Premesso:

che il 3 giugno 1953 fu stipulata una convenzione tra il Banco di Roma e questa Università per il mantenimento di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale e che detta convenzione fu approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539;

che alla copertura di detto posto fu provveduto mediante trasferimento del prof. Mario Toscano dall'Università di Cagliari a quella di Roma a decorrere dal 1° novembre 1953;

che la Facoltà di scienze politiche nella seduta del 5 maggio 1955 ha proposto di assegnare la cattedra di storia dei trattati e politica internazionale ad un posto del ruolo normale, tuttora vacante, e che nel contempo, ha pregato l'Università di chiedere al Banco di Roma che l'impegno da esso Banco assunto per il mantenimento della cattedra di storia dei trattati e politica internazionale venisse mutato in altro impegno per il mantenimento di altra cattedra e, precisamente di quella di politica economica e finanziaria;

che il Banco di Roma ha dichiarato di accettare il tramutamento medesimo;

che il Consiglio di amministrazione, udito anche il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 12 luglio 1955 ha esaminato ed approvato, nell'adunanza del 25 maggio 1956, la proposta della Facoltà di scienze politiche ed ha autorizzato il rettore alla stipula ed alla firma della presente convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, ufficiale rogante il dott. Alfredo Masdea, direttore amministrativo dell'Università di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica il 17 giugno 1953, n. 539, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1953, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento della cattedra convenzionata di storia dei trattati e politica internazionale si intende tramutato, a decorrere dal 1° novembre 1955, in impegno per il mantenimento della cattedra convenzionata di politica economica e finanziaria.

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su quattro pagine intere e righe quattordici della quinta pagina.

Il rettore: F.to G. U. PAPI

F.to *Ugo Foscolo*
F.to *Alessandro Bocca*, teste
F.to *Francesco Ruggeri*, teste

L'ufficiale rogante: F.to *Alfredo Masdea*

Registrato all'Ufficio 1° atti pubblici di Roma al n. 114, vol. 55/5, il 5 luglio 1956, esente. Il direttore: firma illeggibile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1312.

Approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati in Bologna tra l'Università degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento della Facoltà di magistero istituita presso l'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 tra l'Università degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Bologna.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà della Università di Bologna indicate nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita la Facoltà di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti, secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo, dall'ente sovventore.

Art. 3.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.

Art. 4.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo e sei posti di assistente straordinario per la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna.

Art. 5.

Fino a quando non faranno parte della Facoltà di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.

Art. 6.

L'art. 7 della convenzione stipulata in data 7 settembre 1955 è soppresso.

Art. 7

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, la Facoltà ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per l'ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione, che possa spettare ai titolari stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1956
Atti del Governo; registro n. 102, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

Repertorio n. 548

Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di magistero presso la Università degli studi di Bologna.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) addì sette (7) del mese di settembre alle ore diciotto e trenta (18,30); in una sala del Rettorato della Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio del fu Filippo, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica per conto della Università stessa a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 445, vol. 5° della Raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Cicognani dott. Celso fu Ettore, nato e domiciliato a Ravenna, sindaco del Comune di Ravenna;

Martoni on. Anselmo fu Tomaso, nato a Conselice (Ravenna), domiciliato a Molinella, sindaco del comune di Molinella;

si sono personalmente costituiti i signori:

Dozza on. Giuseppe fu Achille, nato e domiciliato a Bologna, sindaco del comune di Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario per la Università degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo nella seduta del giorno 30 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *A*;

Battaglia prof. Felice fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, rettore della Università di Bologna il quale interviene al presente atto in nome e rappresentanza della Università medesima debitamente e tempestivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Università stessa nella seduta del giorno 14 luglio 1955, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B;*

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo e faccio fede.

Premesso:

che il vigente regolamento didattico universitario approvato con decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, ed il relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione presso le Università di Facoltà di magistero;

che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Università di Bologna può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facoltà di magistero ed infatti tale modifica è già in corso;

che il Consorzio interprovinciale universitario nella adunanza del giorno 30 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme trovasi già allegato al presente atto sotto la lettera *A*, sensibile ai calorosi e ripetuti voti della Facoltà di lettere e filosofia, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Bologna, per

la istituzione, da gran tempo richiesta, della Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Bologna, avvalendosi anche dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli Enti locali cittadini, è venuto nella determinazione di assumersi l'onere del finanziamento di sei posti di ruolo di professore e di sei posti di assistente straordinario in favore della istituenda Facoltà di magistero stessa;

che il Senato accademico nell'adunanza del giorno 13 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera C, ha espresso con vivo compiacimento parere pienamente favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di ruolo di professore e di assistente straordinario di cui il Consorzio interprovinciale assicuri il finanziamento;

che il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Bologna nell'adunanza del giorno 14 luglio 1955 il cui verbale in estratto per copia conforme è già allegato al presente atto sotto la lettera B, ha esaminato ed approvato la proposta istituzione, mediante convenzione, di sei posti di ruolo di professore e di sei posti di assistente straordinario in favore della istituenda Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Bologna, deliberando altresì di assumere a carico del bilancio dell'Università ogni altro onere che sia per derivare dalla istituzione e dal funzionamento della Facoltà di magistero, oltre quelli assunti dal Consorzio, sì che nessuna spesa venga comunque a gravare il bilancio dello Stato;

in conformità a tali premesse che vengono ampiamente confermate quali facenti parte integrante di questo atto, i come sopra costituiti signori, in esecuzione delle loro volontà personali e delle autorizzazioni ricevute dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Il Consorzio interprovinciale universitario e l'Università degli studi di Bologna si impegnano ed obbligano a provvedere come appresso alle spese occorrenti per la istituzione ed il funzionamento della facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Bologna stessa a decorrere dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

Correlativamente all'impegno di cui all'art. 1 il Consorzio interprovinciale universitario assume l'obbligazione di finanziare la istituzione ed il mantenimento di sei posti di ruolo di professore da istituirsi a norma dell'art. 63 secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per la Facoltà di magistero della Università degli studi di Bologna, nonchè di sei assistenti straordinari da assumersi a' sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, primo comma.

Art. 3.

L'Università degli studi di Bologna si impegna di ospitare la Facoltà di magistero in locali idonei, consentendo altresì che la Facoltà stessa si avvalga dell'attrezzatura didattica e scientifica dell'affine Facoltà di lettere e filosofia, secondo quelle che potranno essere le reciproche intese.

Art. 4.

L'Università degli studi di Bologna si obbliga a mettere a disposizione per la Facoltà di magistero i mezzi e le somme che altri Enti e privati in prosieguo offrano, pur se i medesimi non possano per disposizioni di legge o per circostanze particolari assumere impegni pluriennali.

Art. 5.

Presso l'Università degli studi di Bologna saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero, a' sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di ruolo di professore da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà di magistero stessa che verranno in un primo tempo designati nelle dovute forme.

In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo è stato assegnato.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sarà provveduto con incarichi annuali, con riserva, per quanto sia possibile, di insegnamenti comuni con la Facoltà di lettere e filosofia della Università degli studi di Bologna.

Art. 6.

Nello statuto della Università degli studi di Bologna, saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di magistero secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 7.

Alle eventuali necessità che si verificassero di personale amministrativo e subalterno sarà provveduto mediante assunzione, nei limiti del bisogno, del personale stesso con contratto a termine, rinnovabile, da parte dell'Università di Bologna.

Art. 8.

Il Consorzio interprovinciale universitario, assume l'obbligazione di finanziare i sei posti di ruolo di professore, nonchè i sei posti di assistente straordinario di cui all'art. 1 della presente convenzione, e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente alla Università degli studi di Bologna per la durata di venti anni a decorrere dalla data di nomina dei singoli professori di ruolo ed alla condizione della esistenza delle cattedre funzionanti, nonchè di quella degli assistenti straordinari di cui si è sopra detto, le somme corrispondenti all'importo degli emolumenti tutti dovuti ai professori che saranno nominati in ciascuna delle cattedre ed agli assistenti straordinari suddetti compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, e su quelli degli assistenti effettuati per qualsiasi titolo a norma di legge. Lo stesso Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga altresì a versare all'Università degli studi di Bologna per il detto periodo, le ulteriori somme corrispondenti ad eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico dei professori e degli assistenti di cui sopra, disposti da norme legislative nonchè l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari di detti posti, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.

Art. 9.

L'Università degli studi di Bologna per parte sua, in esecuzione della deliberazione suindicata e correlativamente all'impegno assunto dal Consorzio interprovinciale universitario, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei sei posti di ruolo di cui all'art. 2 della presente convenzione, da destinarsi alle materie che l'autorità competente designerà, salvo quanto contemplato dall'ultimo comma dell'art. 5, compresi i relativi oneri fiscali l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre agli eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari, nonchè l'importo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi.

Art. 10.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti per ogni posto di ruolo a decorrere dalla nomina del primo e rispettivo professore titolare e si intenderà rinnovabile per uguale periodo, salvo che non intervenga almeno un anno prima della sua scadenza una formale disdetta.

La decorrenza, agli effetti degli impegni economici e delle conseguenze giuridiche per ciascuno e singolo posto di ruolo prenderà inizio dalla data in cui esso verrà effettivamente coperto.

Art. 11.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o comunque in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo venisse meno o divenisse insufficiente il finanziamento da parte del Consorzio interprovinciale universitario, i posti di professore di ruolo e quelli di assistente

straordinario di cui trattasi, si intenderanno senza altro soppressi con ogni conseguenza di legge, compresa la cessazione dal servizio dei titolari dei posti medesimi.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto io funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Università di Bologna; ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me letto, in presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà ed a quella degli Enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con i testi medesimi, e con me funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Università di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei signori comparenti.

L'atto consta di cinque fogli scritti su quattordici pagine intere e alcune righe della quindicesima da persona di mia fiducia sotto la mia direzione.

F.to *Giuseppe Dozza*
F.to *Felice Battaglia*
F.to *Celso Cicognani*, teste
F.to *Anselmo Martoni*, teste
F.to *Sebastiano Mazzaracchio*, ufficiale rogante

Registrato a Bologna, atti pubblici, il 9 settembre 1955, n. 3544, vol. 512. Il procuratore superiore f.to G. Marullo.

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.

Bologna, addì 8 settembre 1955

Il funzionario delegato ai contratti f.to: Sebastiano Mazzaracchio.

Repertorio n. 572

Atto aggiuntivo alla convenzione in data 7 settembre 1955, repertorio n. 548, per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di magistero presso la Università degli studi di Bologna.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei (1956) in questo giorno cinque (5) del mese di ottobre, in Comune e città di Bologna in una sala del Rettorato della Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, direttore amministrativo della Università degli studi di Bologna, nella mia qualità di funzionario abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica per conto della Università stessa a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume quinto della Raccolta;

alla presenza dei signori:

Negri di Montenegro dott. Guido fu Oliviero;

Ricci avv. Giovanni fu Arturo;

entrambi nati e domiciliati a Bologna, funzionari della Università degli studi di Bologna, testimoni idonei da me conosciuti;

sono comparsi i signori.

Battaglia prof. Felice fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, docente universitario, che interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Consorzio interprovinciale universitario per la Università degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo nella adunanza del giorno 3 ottobre 1956, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*):

Bassanelli prof. Enrico di Paolo, nato a Frosinone e domiciliato a Bologna, che interviene al presente atto in nome e rappresentanza della Università degli studi di Bologna, a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della Università stessa nella adunanza del giorno 3 ottobre 1956, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo e faccio fede.

Premesso.

che con convenzione in data 7 settembre 1955 repertorio n. 548, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e l'Università degli studi di Bolonga si sono impegnati a provvedere al finanziamento delle spese occorrenti per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di magistero presso la Università degli studi di Bologna a decorrere dall'anno accademico 1955-56;

che, in particolare, il Consorzio interprovinciale universitario ha assunto l'obbligazione di finanziare l'istituzione ed il mantenimento di numero sei (6) posti di ruolo di professore, da istituirsi a norma dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonchè di numero sei (6) posti di assistente straordinario ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 24 giugno 1950, n. 465, per la istituenda Facoltà di magistero presso la Università degli studi di Bologna;

che la Università degli studi di Bologna si è impegnata ad ospitare la Facoltà di magistero in locali idonei, consentendo altresì che la Facoltà stessa si avvalga dell'attrezzatura didattica e scientifica dell'affine Facoltà di lettere e filosofia, secondo quelle che potranno essere le reciproche intese;

che l'Università degli studi di Bologna si è obbligata a mettere a disposizione della Facoltà di magistero i mezzi e le somme che altri Enti e privati in prosieguo offrano, anche se questi non possono per disposizione di legge o per circostanze particolari assumere impegni pluriennali;

che nello statuto della Università degli studi di Bologna saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di magistero, secondo le proposte già formulate dalle competenti Autorità accademiche;

che in relazione all'impegno assunto con l'art. 1 della predetta convenzione in data 7 settembre 1955, il Consorzio interprovinciale universitario si è assunto l'obbligo di corrispondere all'Università degli studi di Bologna, per la durata di venti anni a partire dalla data di nomina dei singoli professori di ruolo ed alla condizione della esistenza delle cattedre funzionanti, nonchè di quella degli assistenti straordinari di cui sopra, le somme corrispondenti all'importo degli emolumenti tutti dovuti ai professori e assistenti suddetti, nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori saranno operate in conto entrate del Tesoro e su quelli degli assistenti effettuate per qualsiasi titolo a norma di legge;

che il Consorzio interprovinciale universitario si è altresì impegnato a versare all'Università degli studi di Bologna le ulteriori somme corrispondenti ad eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico dei professori e degli assistenti di cui sopra, disposti da norme legislative, nonchè l'ammontare loro dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari di detti posti, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella convenzione 7 settembre 1955 comporti la soppressione dei posti;

che correlativamente l'Università degli studi di Bologna si è assunta l'impegno e l'obbligo di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti professori dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari, e l'importo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi qualora il verificarsi delle circostanze previste nella convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi;

che il Ministero del tesoro ha richiesto che il piano finanziario predisposto dall'Università degli studi di Bologna per il funzionamento dell'istituenda Facoltà di magistero, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna in data 26 maggio 1956 a modifica del precedente di cui a delibera del 14 luglio 1955, faccia parte di un atto aggiuntivo alla convenzione in data 7 settembre 1955;

che il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, riunitosi il giorno 3 ottobre 1956, nel confermare i propri impegni assunti con la richiamata convenzione in data 7 settembre 1955, ha preso atto, per quanto lo riguarda, del nuovo piano finanziario di cui sopra;

Tutto ciò premesso, e previa conferma e ratifica della esposta narrativa che le parti intendono e vogliono debba considerarsi anche come dispositiva del presente atto, i signori

come sopra costituiti in esecuzione delle loro volontà personali e delle autorizzazioni ricevute dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio interprovinciale universitario nel confermare i propri impegni assunti con la convenzione stipulata con la Università di Bologna in data 7 settembre 1955, n. 548 di repertorio, relativa all'istituzione ed al funzionamento della Facoltà di magistero presso la Università stessa, prende atto, per quanto lo riguarda, del nuovo piano finanziario relativo al funzionamento della istituenda Facoltà, predisposta dall'Università degli studi di Bologna ed approvato dal suo Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 26 maggio 1956 a modifica di quello approvato nella precedente adunanza del 14 luglio 1955, nuovo piano finanziario che viene allegato al presente atto sotto la lettera *C*).

Art. 2.

L'art. 7 della convenzione 7 settembre 1955 n. 548 di repertorio, è soppresso in quanto al funzionamento degli uffici di segreteria della istituenda Facoltà di magistero provvederà la Università degli studi di Bologna con proprio personale.

Art. 3.

Il presente atto, che è stipulato nell'interesse della Università degli studi di Bologna, sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto io funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Università degli studi di Bologna, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me letto in presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e di quella degli Enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con i testi medesimi, e con me funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei signori comparenti.

L'atto consta di quattro fogli scritti su dodici pagine intere e alcune righe della tredicesima da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione.

F.to *Felice Battaglia*
F.to *Enrico Bassanelli*
F.to *Guido Negri di Montenegro*, teste
F.to *Giovanni Ricci*, teste
F.to dott. *Sebastiano Mazzaracchio*, ufficiale rogante

Ufficio del registro Atti pubblici Bologna.

Registrato gratuitamente il 10 ottobre 1956 al n. 695, vol. 3, serie II, mod. 1 (art. del reg. part. cred. fondiario). Il direttore f.to Marullo.

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.

Bologna, addì 11 ottobre 1956

Il funzionario delegato ai contratti f.to: Sebastiano Mazzaracchio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1956, n. **1313**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina Immacolata, in località Casalini del comune di Cisternino (Brindisi).

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monopoli in data 25 novembre 1954, integrato con postilla 21 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina Immacolata, in località Casalini del comune di Cisternino (Brindisi) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1956, n. **1314**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco, in Sarteano (Siena).

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco, in Sarteano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102. *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1956, n. **1315**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma della Misericordia, in Terlizzi (Bari).

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma della Misericordia, in Terlizzi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1956, n. **1316**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in frazione Calcinelli del comune di Saltara (Pesaro).

N. 1316. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in frazione Calcinelli del comune di Saltara (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Andria (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Andria (Bari) — costituito, per legge, di 40 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da 17 consiglieri delle correnti politiche di centro, da 20 delle correnti politiche di sinistra e da 3 delle correnti politiche di destra, talchè si è venuta a determinare, in seno al predetto Consiglio, una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 23 luglio 1956, dopo la convalida degli eletti, il presidente — prima che si addivenisse alla votazione per l'elezione del sindaco — fu costretto a togliere la seduta, a causa delle intemperanze di un consigliere e del pubblico numeroso che rumoreggiava in maniera tale da impedire il regolare svolgimento della seduta.

Peraltro, il consigliere avv. Sforza, dopo l'avvenuto scioglimento dell'adunanza da parte del presidente legittimo, ne assunse arbitrariamente la presidenza, malgrado il preciso avvertimento del segretario generale, e, rilevato che nell'aula non vi era il numero legale, sciolse la seduta e dichiarò che « la seduta consiliare era rinviata, per l'elezione del sindaco infra gli otto giorni ».

Atteso l'evidente arbitrio commesso dal consigliere suddetto, il prefetto, con decreto 3 agosto 1956, annullò la delibera relativa per la parte che seguiva alla dichiarazione di scioglimento dell'adunanza disposta dal legittimo presidente.

Intanto il Consiglio era tornato a riunirsi, in seconda convocazione, il 30 luglio 1956 e, con l'intervento di 22 consiglieri, aveva eletto il sindaco, nella persona del consigliere Sforza, e la Giunta, ma la Prefettura, in armonia a quanto decretato con il provvedimento del 3 agosto 1956, annullò anche questa deliberazione.

Il 23 agosto ed il 30 successivo, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, il Consiglio si riunì nuovamente, ma dette sedute riuscirono infruttuose, in quanto, nella prima, nessuno dei candidati — sia nelle due votazioni libere, sia in quella di ballottaggio — conseguì la maggioranza di voti richiesta dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, mentre la seconda fu dichiarata deserta per mancanza del *quorum* d'intervenuti previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Il Prefetto di Bari, pertanto, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto del 10 settembre 1956, notificato a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 15 ed il 17 settembre 1956, andavano deserte per mancanza del prescritto numero legale, talchè si rese impossibile procedere alla elezione del sindaco e, in conseguenza, per il disposto dell'art. 4, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 21 settembre 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Andria di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Andria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giovanni Contarina.

Roma, addì 6 novembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Andria (Bari) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Andria (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Contarina, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5789)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Canosa di Puglia — costituito, per legge, di 40 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da 19 consiglieri delle correnti politiche di centro, da 17 delle correnti politiche di sinistra e da 4 di quelle di destra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto Consiglio una equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 30 giugno 1956, nessuno dei consiglieri conseguì — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza di voti prescritta, dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco, mentre nella seduta di seconda convocazione, fissata per il 2 luglio, non potè essere effettuata alcuna votazione, essendo venuto meno, per l'allontanamento di parte dei consiglieri al momento di votare, il *quorum* di intervenuti previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Dopo che due ulteriori sedute — indette dalla Giunta uscente per il 27 e 28 luglio — erano state del pari dichiarate deserte, il Prefetto di Bari, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto 29 luglio, notificato a tutti i consiglieri — dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 2 e 4 agosto, andarono deserte per mancanza del prescritto numero legale,

talchè non si potè procedere all'elezione del sindaco e quindi – per il disposto dell'art. 4 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 – a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 12 settembre 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Canosa di Puglia di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde, ovviare in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune – di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto – che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma – col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Canosa di Puglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del sig. Vito Rosa.

Roma, addì 6 novembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Rosa Vito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di istituire un contingente di salariati alle dipendenze della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, nel quale saranno compresi i due salariati appresso specificati, la cui opera viene utilizzata presso alcuni servizi del soppresso Ministero Africa italiana, trasferiti al citato Ministero del tesoro dal decreto Presidenziale 30 dicembre 1954, n. 1414:

1) Nicolucci Dante, 1ª categoria, classe di paga 9ª;

2) Paoletti Giuseppe, 2ª categoria, classe di paga 7ª;

Vista la lettera n. 24532/65508 del 16 novembre 1955, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'istituzione del cennato contingente;

Decreta:

Viene istituito un contingente di salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, a norma della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e viene determinato, per l'esercizio finanziario 1955-56, nel numero di due unità, di cui una classificabile alla 1ª categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 337. — TEMPESTA

(5869)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Nomina di due esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, relativo alla costituzione della Commissione di cui all'art 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani in Romania, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1955, n. 286;

Ritenuto che, particolari esigenze di lavoro, rendono necessario chiamare a far parte della Commissione di che trattasi funzionari della pubblica Amministrazio-

ne, quali esperti, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, limitatamente a tutto il 30 giugno 1956, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 3 per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Romania, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, i sottoindicati funzionari quali esperti:

Giannone dott. Giorgio, primo revisore Ministero del tesoro, in servizio presso la Direzione generale del tesoro, esperto;

Valenti Vasco, geometra Ministero delle finanze Direzione generale del catasto, esperto.

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 557, art 4, del bilancio passivo di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1956
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 321

(5837)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1956.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, relativo alla nomina del dott. Ernesto Rech, ruolo speciale transitorio, gruppo *A*, a membro supplente della Commissione amministrativa per la Romania di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il telegramma n. 14 del 3 gennaio 1956 del Ministero degli affari esteri, con il quale si designa, quale componente della Commissione amministrativa costituita per la Romania il dott. Giuseppe D'Amico, addetto commerciale di 2ª classe, in sostituzione del dott. Ernesto Rech, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

E' destinato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi esistenti in Romania, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, quale membro supplente, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, il dott. Giuseppe D'Amico, addetto commerciale di 2ª classe, in sostituzione del dott. Ernesto Rech, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1956

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 344

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 51, relativo al risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, n. 1190, relativo alle norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 ottobre 1948, n. 317217; 30 marzo 1950, n. 341525; 26 ottobre 1950, n. 343481; 2 maggio 1951, n. 57138; 6 novembre 1951, n. 58433; 1° luglio 1952, n. 391878, 18 settembre 1952, n. 391877: 25 ottobre 1954, n. 446962; 4 marzo 1956, n. 52697, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente addì 25 ottobre 1948, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 221; 29 aprile 1950, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 71; 20 dicembre 1950, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 248; 16 maggio 1951, reg. n. 8 Tesoro, foglio n. 71; 22 novembre 1951, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 134; 14 agosto 1952, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 391; 11 novembre 1952, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 312; 8 novembre 1954, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 40; 23 marzo 1956, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 399, con i quali venne nominata la Commissione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sopra citata;

Considerato che i lavori della suddetta Commissione, si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli stessi funzionari di cui ai decreti Ministeriali sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione ministeriale di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse, nominata ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativa al riconoscimento per la perdita di beni italiani in Tunisia è prorogata di un anno, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto Ministeriale faranno carico al cap. 518 art 4 del bilancio passivo di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1956
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 59

(5836)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1956.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificate con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1955, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1956-57;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1956-57

Roma, addì 27 settembre 1956

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1956-57.

In aumento

Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767)	L. 1.150.000
Cap. 6. — Compensi speciali in accedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 1.340.000
Cap. 7. — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; articoli 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima	» 450.000
Cap. 8. — Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie	» 200.000
	L. 3.140.000

In diminuzione

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	L. 3.140.000

Roma, addì 27 settembre 1956

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1956.

Sostituzione del presidente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto interministeriale n. 71286 del 1° novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 79, relativo alla costituzione della Commissione amministrativa per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania, prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050;

Visto il decreto interministeriale n. 510046 del 1° luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 agosto 1956, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 11, relativo alla proroga della predetta Commissione per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957;

Visto il telegramma n. 54/17/Gab. con il quale il Ministero di grazia e giustizia designa quale presidente della Commissione di cui sopra il dott. Emilio del Guercio, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, in sostituzione del dott Vincenzo Galizia, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio del Guercio, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione è nominato, limitatamente al 30 giugno 1957, salvo proroga, presidente della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania in sostituzione del dottor Vincenzo Galizia, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1956
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 281

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
ED
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, costitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2552;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1956, emanato di concerto con il Ministro per i trasporti e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale il dott Alfredo Roncuzzi venne nominato membro del Consiglio di amministrazione del citato Istituto;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni, per cui occorre provvedere di urgenza alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo De Liguoro è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Alfredo Roncuzzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.

Scioglimento della Commissione incaricata di esaminare i progetti di meccanizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, che demanda tra l'altro al Provveditorato generale dello Stato l'acquisto degli istrumenti tecnici e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione statale;

Visto l'art. 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, col quale è stata istituita una Commissione per l'esame dei progetti di meccanizzazione della pubblica Amministrazione;

Ritenuto che sulla base della esperienza acquisita il Provveditorato generale dello Stato è nelle condizioni, nell'ambito dei propri uffici, di esaminare e risolvere direttamente, con criterio organico, i progetti di meccanizzazione, della pubblica Amministrazione;

Decreta:

La Commissione incaricata di esaminare i progetti di meccanizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione, istituita con decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, è sciolta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 207

(5928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo) di un mutuo di L. 3.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5888)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 27 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1956, registro n. 23 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di L'Aquila di un mutuo di L. 9.000.000, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5886)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Poggioreale (Trapani) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5889)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paparella San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 247, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paparella San Marco (Trapani) di un mutuo di L. 13.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5891)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani) di un mutuo di L. 58.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5893)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani) di un mutuo di L. 29.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5895)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 21 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1956, registro n. 23 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trapani di un mutuo di L. 355.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5887)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Partanna (Trapani) di un mutuo di L. 8.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5890)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paceco (Trapani) di un mutuo di L. 16.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5892)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di L. 68.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5894)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 24 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erice (Trapani) di un mutuo di L. 57.870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5896)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) di un mutuo di L. 27.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5898)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1956 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina) di un mutuo di L. 44.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	246225	65 —	Brancaccio Rosa fu Giovanni, nubile, dom. a Spoleto (Perugia) con usufrutto a *Sgambati* Lucia fu Nicola.	Come contro con usufrutto a *Sgambato* Lucia fu Nicola.
P. Red. 3,50 % (1934)	501332	3.038 —	Brancaccio Rosa fu Giovanni, nubile, dom. in Maddaloni (Napoli), con usufrutto a *Sgambati* Lucia fu Nicola.	Come contro con usufrutto a *Sgambato* Lucia fu Nicola.
B. T. N. 5 % (1961)	689	500 —	Brancaccio Rosa fu Giovanni, nubile, dom. a Spoleto (Perugia) con usufrutto a *Sgambati* Lucia fu Nicola.	Come contro con usufrutto a *Sgambato* Lucia fu Nicola.
Rendita 5 % (1935)	99061	1.440 —	Russo *Teresa* fu Francesco Paolo.	Russo *Maria* fu Francesco Paolo.
Id.	4645	750 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 novembre 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(5638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5 % (1935)	205868	Fiale Anna Maria fu Arturo moglie di Lapiccirella Mauro, dom. in Manfredonia (Foggia)	1.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	89227	Gasparre Vito di Domenico, dom. in Rutigliano (Bari)	210 —
Cons. 3,50 % (1902)	36800	Ospedale di S. Antonio in Recco (Genova) amministrato dalla locale Congregazione di Carità, con usufrutto alla Cassa depositi e prestiti fino al trimestre di scadenza 1° gennaio 1945 compreso	115,50
Cons. 4,50 %	56218	Come sopra	1.119 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 settembre 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(4553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 273

Corso dei cambi del 27 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,93	624,91	624,92	624,90	624,95	624,92	624,93	624,93	624,95
$ Can.	649,75	650,25	650 —	651,50	652 —	650 —	651,375	650 —	650 —	650,75
Fr. Sv. lib.	145,84	145,83	145,83	145,84	145,80	145,80	145,83	145,84	145,84	145,83
Kr. D.	90,57	90,59	90,62	90,63	90,55	90,56	90,64	90,565	90,56	90,75
Kr. N.	87,88	87,90	87,96	87,98	87,85	87,87	87,94	87,91	87,91	87,90
Kr. Sv.	121,58	121,59	121,60	121,63	121,60	121,64	121,63	121,56	121,56	121,60
Fol.	165,25	165,27	165,58	165,29	165,25	165,25	165,29	165,27	165,27	165,30
Fr. B.	12,552	12,555	12,5575	12,5575	12,5537	12,55	12,55875	12,551	12,55	12,55
Fr. Fr.	178,50	178,52	178,50	178,50	178,47	178,49	178,52	178,50	178,50	178,50
Fr. Sv. acc.	143,35	143,37	143,38	143,38	143,35	143,35	143,36	143,33	143,35	143,40
Lst.	1752 —	1753 —	1753,25	1753 —	1752,875	1752,75	1753 —	1752 —	1752 —	1753 —
Dm. occ.	149,85	149,84	149,86	149,85	149,80	149,85	149,83	149,855	149,85	149,85

Media dei titoli del 27 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	85,475
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,825
Id. 5 % 1936	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	82 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	651,437
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,635
1 Corona norvegese	87,96
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	165,29
1 Franco belga	12,558
100 Franchi francesi	178,51
1 Franco svizzero acc.	143,37
1 Lira sterlina	1753 —
1 Marco germanico	149,84

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «patologia vegetale» presso la Facoltà di agraria della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Bari è vacante la cattedra di «patologia vegetale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5904)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ianchel Tabac nato a Chiscineff (Bessarabia) il 2 novembre 1897, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 24 novembre 1923 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1922-23.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(5858)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Weiczen Leo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio dei comuni di Milano e Gorizia e all'albo delle suddette Prefetture, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Weiczen Leo, nato a Fiume addì 9 febbraio 1909 da Oser Wolf e da Margherita Geller, residente a Milano ed elettivamente domiciliato a Gorizia presso lo studio dell'avvocato Cesare Devetag, corso Italia n. 11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Weiczen in Valiani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Weiczen Rolando di Leo e di Pacini Nidia, nato a Montreuil (Francia) il 9 ottobre 1939.

Gorizia, addì 30 ottobre 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(5812)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esclusione di un vincitore dalla graduatoria del concorso a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina e nomina in sua vece di uno degli idonei classificato al primo posto nella relativa graduatoria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1956, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 36, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/1/218/MAR/127510 in data 2 agosto 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il candidato Lorenzo Luigi, classificato ventiseesimo nella graduatoria di cui al decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, citato nelle premesse, viene dichiarato decaduto dal diritto al posto per mancata presentazione della copia del foglio matricolare militare nel termine di trenta giorni stabilito dal punto 11 dell'avviso-programma relativo al concorso a trentuno posti di marinaio in prova.

Art. 2.

Il nominato Richichi Nicolino, primo nella graduatoria degli idonei, approvata con il decreto Ministeriale 28 marzo 1956, n. 3712, citato nelle premesse, viene dichiarato vincitore del concorso a trentuno posti di marinaio in prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Registro n. 14 bilancio Trasporti, foglio n. 69. — BARNABA

(5876)

Esclusione di un vincitore del concorso a venti posti di segretario in prova dalla relativa graduatoria di merito

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1956, n. 3943, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1956, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 86, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico a venti posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione commerciale (ragioniere o perito commerciale) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 145;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.202/181651 in data 27 luglio 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il candidato Scacchi Riccardo, classificato ottavo nella graduatoria di cui al decreto Ministeriale 18 aprile 1956, n. 3943, citato nelle premesse, viene dichiarato decaduto dal diritto al posto per mancata produzione dei documenti relativi al punto 12 dell'avviso-programma, attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Registro n. 14 bilancio Trasporti, foglio n. 70. — BARNABA

(5877)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 8 novembre 1956, recante « Concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1956, a pagina 4243, articolo 10, secondo rigo della lettera *g*) in luogo di « notaio provinciale » leggasi « medico provinciale », in conformità del testo.

(5903)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.